



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA POST-LAUREA

Emanato con DR n. 55 del 6 febbraio 2019



Regolamento di ateneo in materia di borse di studio per attività di ricerca post-laurea

Indice

Art. 1 – Oggetto e copertura finanziaria.....	2
Art. 2 – Destinatari delle borse	2
Art. 3 – Procedura di selezione	2
Art. 4 – Commissione giudicatrice	2
Art. 5 – Conferimento ed erogazione della borsa.....	3
Art. 6 – Importo, durata e rinnovo	3
Art. 7 – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo	3
Art. 8 – Differimento e Interruzione.....	3
Art. 9 – Accettazione, rinuncia e decadenza dalla borsa	3
Art. 10 – Diritti e doveri del borsista.....	4
Art. 11 – Incompatibilità	4
Art. 12 – Sicurezza e prevenzione.....	4

Art. 1 – Oggetto e copertura finanziaria

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post-laurea ai sensi dell'art. 18, comma 5, lettera f) della L. 240/2010, come modificato dalla L. n. 35/2012. Le borse di ricerca post-laurea sono destinate a laureati da non più di 12 mesi.
2. Per i soggetti che svolgono un tirocinio post-laurea, il termine di cui al comma precedente decorre dal giorno successivo alla conclusione del tirocinio.
3. Le borse di studio per attività di ricerca post-laurea non comportano oneri finanziari per l'Ateneo a eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi, in quanto finanziate da fondi esterni derivanti da convenzioni e/o contratti, nonché da economie realizzate dall'Ateneo a fronte di finanziamenti esterni.
4. Il finanziamento di cui al comma precedente deve coprire l'intera durata della borsa, ivi compresi eventuali rinnovi.

Art. 2 – Destinatari delle borse

1. Possono concorrere all'assegnazione delle borse di cui al presente Regolamento coloro che, senza limitazione di età e cittadinanza, sono in possesso del titolo di studio richiesto dal bando, che non deve essere inferiore al diploma di laurea triennale o laurea magistrale/specialistica/a ciclo unico/vecchio ordinamento o di idoneo titolo accademico conseguito all'estero.
2. Il bando può prevedere ulteriori requisiti, oltre a quelli di accesso sopra indicati.

Art. 3 – Procedura di selezione

1. Le borse di studio per attività di ricerca post-laurea a favore di laureati vengono conferite a seguito della pubblicazione sul sito web dell'Ateneo di un bando di selezione, i cui contenuti sono definiti dalla Struttura accademica interessata.
2. Il bando di selezione deve indicare:
 - a) il titolo, le finalità e l'oggetto dell'attività di ricerca da svolgere;
 - b) la fonte di finanziamento;
 - c) il settore scientifico-disciplinare della ricerca;
 - d) il Responsabile Scientifico sotto la cui supervisione sarà svolta l'attività;
 - e) il titolo di studio richiesto e gli eventuali requisiti curriculari;
 - f) le modalità e i termini di presentazione della domanda di partecipazione;
 - g) le modalità di svolgimento della selezione;
 - h) la durata e l'importo della borsa;
 - i) le modalità di verifica dei risultati dell'attività;
 - j) la/e sedi di svolgimento dell'attività di ricerca.
3. L'Ateneo può attribuire borse di studio le cui selezioni, rivolte a neolaureati, sono gestite da altre Istituzioni o Enti; in questi casi le borse sono erogate secondo quanto stabilito dai suddetti bandi.

Art. 4 – Commissione giudicatrice

1. La valutazione delle domande pervenute viene effettuata da una Commissione giudicatrice composta da almeno tre membri, afferenti a settori scientifico-disciplinari affini alla ricerca, nominati dalla Struttura



Regolamento di ateneo in materia di borse di studio per attività di ricerca post-laurea

accademica.

2. La Commissione può essere integrata anche da un rappresentante designato dal soggetto finanziatore.
3. La Commissione definisce preliminarmente i criteri e le modalità di valutazione dei titoli previsti dal bando e l'eventuale punteggio minimo per l'ammissione al colloquio, se previsto.
4. La Commissione valuta l'equivalenza dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione alla selezione.

Art. 5 – Conferimento ed erogazione della borsa

1. La borsa di studio per attività di ricerca post-laurea è conferita con provvedimento del Direttore/Preside della Struttura accademica interessata, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti.
2. La borsa è corrisposta in rate mensili posticipate a partire dal primo giorno del mese successivo al conferimento della stessa.
3. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato alla presentazione della relazione di cui all'art. 10, comma 8.

Art. 6 – Importo, durata e rinnovo

1. L'importo mensile della borsa non può essere inferiore ad Euro 800,00 e non può superare l'importo lordo annuo previsto per la borsa destinata agli iscritti al dottorato di ricerca.
2. Nei casi di specifici accordi o di programmi europei e internazionali, spetta al Senato accademico autorizzare borse il cui importo sia maggiore di quello della borsa destinata agli iscritti al dottorato di ricerca.
3. La borsa di studio per attività di ricerca post-laurea, può avere una durata compresa tra tre e diciotto mesi.
4. Previa delibera della Struttura accademica interessata, la borsa può essere rinnovata su richiesta del Responsabile Scientifico, verificata la disponibilità dei fondi e ferme restando le condizioni in base alle quali la medesima borsa è stata istituita. La durata complessiva della borsa, rinnovi compresi, non può in ogni caso superare la durata di diciotto mesi, come previsto al comma precedente.

Art. 7 – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Alle borse di cui al presente Regolamento si applica il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
2. Il conferimento della borsa di studio per attività di ricerca post-laurea non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né rapporto di lavoro autonomo con l'Università né con l'ente finanziatore. Non dà altresì luogo a trattamenti previdenziali.
3. L'Ateneo provvede ad assicurare i titolari delle borse di studio mediante polizza assicurativa sia contro gli infortuni che potessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso le strutture dell'Università nonché all'esterno di essa, se autorizzata, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone, animali e cose che il borsista possa provocare.

Art. 8 – Differimento e Interruzione

1. Eventuali differimenti della data di inizio dell'attività di ricerca e/o interruzioni della stessa saranno disposti per periodi di astensione obbligatoria per maternità ai sensi della normativa vigente, nonché potranno essere eventualmente concessi nei casi di congedo facoltativo di maternità e/o paternità, di servizio militare, civile volontario e/o per gravi e documentati motivi, su richiesta del borsista diretta al Responsabile Scientifico ed alla Struttura di riferimento.
2. Nei periodi di differimento e/o interruzione dell'attività di cui al comma precedente viene sospesa la corresponsione della borsa. Tali periodi saranno recuperati a decorrere dalla data di cessazione della causa di differimento e/o interruzione laddove l'attività di ricerca lo consenta.

Art. 9 – Accettazione, rinuncia e decadenza dalla borsa

1. La borsa di studio per attività di ricerca post-laurea viene accettata secondo le modalità e i termini indicati nell'atto di conferimento, previa dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità.
2. L'eventuale rinuncia alla borsa è ammessa solo a seguito di comunicazione scritta al Responsabile Scientifico con un preavviso di almeno venti giorni. In tal caso è riconosciuto l'eventuale pagamento della borsa per l'attività di ricerca effettivamente svolta fino a quel momento e documentata nella relativa relazione.



Regolamento di ateneo in materia di borse di studio per attività di ricerca post-laurea

3. La decadenza della borsa si verifica nei seguenti casi:
 - a) sussistenza e/o sopravvenienza di situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 11;
 - b) ingiustificato mancato inizio, ritardo e/o interruzione dell'attività, salvo i casi di cui al precedente art. 8;
 - c) violazione degli obblighi previsti dal successivo art. 10;
 - d) giudizio negativo espresso dal Responsabile Scientifico ed avallato dalla Struttura di afferenza;
 - e) dichiarazioni mendaci del beneficiario, riscontrate nella candidatura e/o nel corso della selezione.
4. I provvedimenti di decadenza sono adottati dal Direttore/Preside della Struttura accademica interessata.
5. Nei casi di rinuncia e/o decadenza, su richiesta del Responsabile Scientifico, la borsa potrà essere conferita al successivo candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10 – Diritti e doveri del borsista

1. Il borsista è tenuto a svolgere l'attività di ricerca prevista dal bando in maniera continuativa, secondo le indicazioni e sotto la supervisione del Responsabile Scientifico.
2. Il borsista ha il diritto di avvalersi delle attrezzature e delle strumentazioni della Struttura accademica presso la quale svolge l'attività di ricerca nonché ad usufruire dei servizi messi a disposizione dall'Università.
3. L'attività di ricerca correlata alla borsa potrà essere svolta, oltre che presso la Struttura accademica interessata, anche presso altri soggetti pubblici e/o privati, anche stranieri, qualora ciò sia previsto nel bando.
4. Il borsista si impegna a rispettare l'obbligo di riservatezza in relazione all'attività di ricerca a cui partecipa e alle informazioni di cui venga a conoscenza in virtù dello svolgimento della suddetta attività.
5. I diritti di proprietà intellettuale sui risultati scaturiti dall'attività di ricerca del borsista, fatto salvo il riconoscimento del diritto morale all'autore/inventore, spettano all'Ateneo a meno che non sia diversamente stabilito nella convenzione/contratto di finanziamento.
6. Il borsista deve svolgere la sua attività nel rispetto del Codice etico e del Codice di comportamento di Ateneo nonché dei Regolamenti interni di Ateneo.
7. Alle trasferte si applica il Regolamento di Ateneo per le missioni.
8. Al termine dell'attività di ricerca (e dell'eventuale rinnovo) il borsista è tenuto a presentare una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, che dovrà essere approvata dal Responsabile Scientifico.

Art. 11 – Incompatibilità

1. Le borse di studio per attività di ricerca post-laurea sono incompatibili con:
 - a) altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca;
 - b) iscrizione e/o frequenza a corsi di laurea/laurea magistrale/specialistica/a ciclo unico/vecchio ordinamento, dottorato di ricerca con borsa e di specializzazione medica, in Italia e all'estero;
 - c) assegni di ricerca;
 - d) rapporti di lavoro a qualsiasi titolo con l'Università di Trento;
 - e) rapporti di lavoro autonomo e/o subordinato con Amministrazioni pubbliche salvo collocamento in aspettativa senza assegni;
 - f) rapporti di lavoro autonomo e/o subordinato con soggetti privati a meno che non si tratti di attività meramente occasionale e che la stessa sia dichiarata compatibile dal Responsabile Scientifico e dal Direttore/Preside della Struttura con l'attività di ricerca da svolgere.
 - g) relazioni di coniugio e/o parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con il Responsabile Scientifico, con un professore afferente alla Struttura accademica interessata, con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 12 – Sicurezza e prevenzione

1. Durante lo svolgimento dell'attività di ricerca il borsista è soggetto alle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. (T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro).
2. Il borsista dovrà osservare in particolare le misure generali finalizzate alla protezione collettiva e individuale disposte dalla normativa vigente e dalle disposizioni regolamentari di Ateneo.
3. Nel caso in cui il borsista svolga la propria attività presso altri soggetti pubblici e /o privati egli è tenuto altresì al rispetto delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle misure specifiche di protezione e prevenzione disposte dai soggetti stessi.